ESENTE

Sent. n. 15302/16

R.G. n. 5146/2015

Rep. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA
SEZIONE VI^

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il Giudice di Pace Dott. Antonio Devoto ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 5146 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del giorno 12 febbraio 2016 e vertente

FRA

A[redacted] J[redacted] S.[redacted] in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in R[redacted] n. [redacted], presso lo studio legale dell'Avv. R[redacted] che la rappresenta e difende giusta delega posta a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

L[redacted] A[redacted] S.[redacted] in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via c. Mirabello n. 17, presso lo studio legale degli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri che la rappresentano e difendono giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

B[redacted] G[redacted] residente in T[redacted] A[redacted] ([redacted]) v[redacted] d[redacted] n. [redacted]

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12 febbraio 2016 i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 c.p.c., si come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti ed escussi i testi ammessi la causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il giudicante nel merito che la domanda non merita accoglimento e pertanto va rigettata.

Per quanto concerne l'*an debeatur*, le testi escusse F[redacted] e A[redacted] hanno riferito circostanze del tutto differenti rispetto a quelle riportate nell'atto introduttivo del giudizio, non avendo avuto - nessuna delle due - visione diretta ed immediata della dinamica del sinistro.

In tema *quantum* e con riferimento alle fatture commerciali depositate in atti, si osserva quanto segue.

Sul punto si è recentemente pronunciata la S.C., la quale, con Ordinanza 11 giugno - 20 luglio 2015, n. 15176, si è espressa con le considerazioni che seguono: *"la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (Cass. 19 luglio 2011 n. 15832) e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito..."*.

Viepiù, va infatti affrontata la questione della sussistenza di esercizio di attività finanziaria svolta da parte attrice, ed in particolar modo della liceità dell'attività di acquisto dei crediti sorgenti da sinistri stradali e di anticipazione al

danneggiato dei costi di riparazione dei beni sinistrati, al fine di comprendere se quest'ultima costituisca o meno "*esercizio di attività finanziaria*" riservata dall'art. 106 del TUB (Testo Unico Bancario) ai soli soggetti iscritti in un apposito albo.
Dall'esame della domanda introduttiva e della documentazione allegata, difatti, è emerso che la cedente non pagava somma alcuna per il noleggio di auto durante il fermo della propria autovettura, avendo *anzi* avuto messo a disposizione gratuitamente un veicolo durante il medesimo periodo a fronte della cessione, *pro solvendo*, del credito risarcitorio sorgente dal sinistro.
Tornando al contenuto della normativa di riferimento, va osservato che l'art. 106 del TUB riserva ai soli intermediari iscritti in un apposito albo, tenuto dalla Banca d'Italia, "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"; mentre il D.M. 7 febbraio 2009, n. 29, emanato in attuazione della normativa primaria, specifica che costituisce attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma "ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di acquisto di crediti" (art. 3); e che l'attività in questione si considera esercitata nei confronti del pubblico quando è svolta "nei confronti di terzi con carattere di professionalità" (art. 9).
Nel caso di specie parte attrice noleggia un veicolo sostitutivo, riceve in garanzia per il pagamento dovutole la cessione del credito, ed in qualità di cessionaria ritiene di avere infine diritto al riconoscimento della somma dovuta per la il noleggio medesimo.
Passando, dunque, al confronto tra l'attività svolta dalla convenuta costituita ed il contenuto dell'art. 106 del TUB (così come specificato dalla normativa ministeriale) va rilevato che l'attività di anticipazione dei costi di riparazione dei beni danneggiati a fronte della cessione dei crediti sorgenti dal sinistro stradale costituisce effettivamente "esercizio di attività finanziaria" ex art. 106 TUB secondo la previsione, contenuta nell'art. 3 del D.M. 29/2009 (connesso all'art. 106 del TUB), dell'attività di "acquisto di crediti" come attività finanziaria
In *subiecta materia*, non può che condividersi poi l'orientamento giurisprudenziale recentemente formatosi, secondo cui "è nulla la cessione del credito risarcitorio a chi non sia iscritto all'albo ex art. 106 TUB" (così, Trib. Venezia n. 2094/2012), atteso che *"l'esercizio professionale di attività di cessione di crediti risarcitori, correlata all'assunzione dell'obbligazione di anticipare le spese di riparazione di veicoli danneggiati, anche in assenza di corresponsione di somme di denaro o di interessi da parte del cedente al cessionario, costituisce attività finanziaria, ai sensi dell'art. 106 TUB e dell'art. 3 D.M. 17 febbraio 2009 n. 29, come tale riservata ai soli intermediari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e da questa autorizzati, ed implica pertanto la nullità dei contratti di cessione di credito stipulati da un soggetto che non sia in possesso di tale requisito, per contrarietà a norme imperative"* (così, Trib. Venezia cit.).
Atteso quanto precede, non appare possibile fra rientrare nell'alveo del risarcimento del danno le voci di spesa avanzate dall'attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da A[redacted] J[redacted] S[redacted] in persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
- rigetta la domanda così come proposta poiché infondata;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio a favore della L[redacted] A[redacted] S[redacted] quantificate nella somma pari ad Euro 700,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali 15%.

Sentenza esecutiva con riferimento alle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 2. 5. 16

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 3-5-16
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Antonio Decoto